

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Marzio Giagnoni
Marcello Tacchini
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Previdenza, i contributi degli avvocati ora on line

L'iter. Versamento più veloce grazie ad un accordo con Equitalia. Così anche la lotta all'elusione e all'evasione viene resa più efficace



Con un accordo tra Equitalia e Cassa forense, adempimenti fiscali più semplici anche per gli avvocati, come già per altre professioni

MARCO CONTI

I contributi previdenziali degli avvocati viaggiano on line. Grazie ad un accordo tra Equitalia e Cassa forense, la Cassa di previdenza degli avvocati, ora per i legali italiani sarà più semplice e veloce versare i propri contributi previdenziali.

Il protocollo d'intesa firmato dall'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, e dal presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano, va nella direzione di rendere più efficace il recupero dei contributi previdenziali degli avvocati e di rendere nel contempo più semplici i loro adempimenti tramite un aggiornamento in tempo reale delle varie informazioni riguardanti l'iter contributivo.

Come accade già per altre categorie professionali, anche in questo caso le nuove procedure che viaggiano sul web consentiranno agli interessati

di svolgere tutta una serie di pratiche senza doversi recare obbligatoriamente allo sportello, rendendo il tutto più semplice, sicuro e veloce.

Collegandosi al sito della società pubblica di riscossione (www.gruppoequititalia.it) nell'area «Enti creditori», gli avvocati avranno a disposizione una piattaforma specifica di servizi web.

Verifiche della Cassa forense

Tra le caratteristiche più importanti offerte dal servizio c'è la possibilità per la Cassa forense di verificare in tempo reale la situazione dei ruoli affidati a Equitalia, compresa la rendicontazione delle attività di recupero svolte.

Secondo i firmatari l'aggiornamento costante delle attività consentirà anche un migliore rapporto tra le due realtà, a tutto vantaggio dei contribuenti.

Potendo visualizzare la situazione aggiornata del singo-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 583

Dichiarazioni fiscali: per quanto conservarle?

Quanti anni si devono tenere le dichiarazioni dei redditi 730 e 740? Molte grazie.

- LETTERA FIRMATA

Le dichiarazioni fiscali e i documenti che corredano le stesse (spese deducibili e detraibili, certificazioni fiscali, ricevuto di presentazione e di pagamento, ecc.) vanno conservate fino alla scadenza del termine di prescrizione del periodo accertativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tali termini, ai sensi del Dpr 600/73, sono: quattro anni a decorrere dal 31/12 dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (esempio dichiarazione presentata a settembre 2011 relativa all'anno fiscale 2010, i termini si prescrivono il 31.12.2015); cinque anni a decorrere dal 31/12 dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale, quando omessa (esempio dichiarazione da presentare entro settembre 2011 relativa all'anno fiscale 2010, omessa, i termini si prescrivono il 31.12.2016); fino alla definizione dell'accertamento, se notificato nei termini e oggetto di contenzioso.

RISPOSTA N. 584

Imu più elevata se l'appartamento è sfitto?

Mi sono recato in un locale Centro servizi per la compilazione del modello F24 relativo all'Imu da pagare per un appartamento di proprietà, sfitto dal 11/03/2015. Con mia grande sorpresa ho evidenziato che la quota Imu relativa mi è stata aumentata di 209,54 euro, confrontata alla cifra pagata il 16 giugno 2015 (373,52, contro 163,98 dell'acconto). Ho chiesto spiegazioni e mi è stato riferito che un appartamento sfitto paga di più di uno affittato. Può essere vero o è una dichiarazione di incompetenza? A mio avviso è un assurdo pagare una tassa su un immobile che non rende nulla. Può essere vero?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gradirei un giudizio. Grazie.

- LETTERA FIRMATA

Dal quesito non è dato comprendere se i conteggi dell'Imu sono corretti in quanto mancano i dati catastali dell'immobile e il Comune di ubicazione.

Ogni immobile ha specifici valori catastali da utilizzare per i calcoli e ogni Comune delibera aliquote, detrazioni e condizioni per applicare l'Imu: una di queste potrebbe essere collegata al fatto che l'appartamento sia sfitto, modificando quindi l'aliquota e/o le detrazioni spettanti.

RISPOSTA N. 585

Ristrutturazioni Quando si applica la detrazione

Ai fini delle detrazione della spesa per ristrutturazione, nel caso di immobile ereditato, si può considerare «immobile detenuto direttamente e materialmente» anche l'immobile tenuto a disposizione per la vacanze (seconda casa)?

- E. RIZZI

Certamente, la detrazione vale per ogni immobile sul quale si espliciti la convivenza pervenuto all'erede per successione. Non importa l'utilizzo operato (primo o seconda casa) ma è importante la detenzione e l'utilizzo da parte dell'erede affinché si possa richiedere la detrazione delle rate residue mancanti al compimento del decennio.

RISPOSTA N. 586

Massaggi shatsu Se per benessere non si detrae

Le spese per massaggi shatsu e riflessologia plantare sono detraibili?

- A. R.

Il diritto alla detrazione sorge a fronte di spese per massofisioterapia (non sostenute per generico benessere o cura estetica) fornite, anche senza prescrizione medica, da massofisioterapista, se diplomato entro il 17/03/99, o da fisioterapista operatore sanitario (D.M. 29.03.2001). La fattispecie proposta sembra tuttavia rientrare nell'ipotesi di prestazione finalizzata allo scopo del raggiungimento di un generico benessere e quindi non detraibile.

Notaio

RISPOSTA N. 587

Impresa familiare e società: quali costi e differenze

Gentile notaio, mi saprebbe spiegare in modo semplice che differenza passa tra gestire un'attività sotto la forma dell'impresa familiare, di una società di persone o di una società di capitali? Qual è la formula più conveniente e quali i costi per avviare l'impresa?

— LETTERA FIRMATA

L'impresa familiare non è un contratto, ma una forma di collaborazione di fatto alla conduzione dell'impresa, regolata dall'art.230-bis C.C., riservata a coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini fino al 2° che riconosce ai coadiuvanti: il diritto al mantenimento, una partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda, il diritto di partecipare ad alcune delle decisioni più rilevanti, ed il diritto di prelazione all'acquisto dell'azienda in caso di vendita. Per renderla fiscalmente rilevante è sufficiente un atto di enunciazione dal costo estremamente contenuto. La tassazione dei redditi conseguiti sarà proporzionale all'attività prestata, ripartita tra titolare e coadiuvanti. Invece l'esercizio di un'impresa collettiva attraverso una società apre le porte anche a soggetti estranei alla cerchia familiare, ma richiede un impegno economico più rilevante (crescente se si passa dalle società di persone a quelle di capitali) sia in fase di avvio che durante la vita della società. Anche la tassazione degli utili è diversa: per trasparenza in capo ai soci nelle società di persone, oppure in capo alla società (Ires) nel caso di società di capitali.

RISPOSTA N. 588

Regolarità edilizia Relazione utile prima dell'acquisto

Buongiorno, il notaio al quale mi sono rivolto per acquistare la mia prima casa ha sollevato qualche dubbio sulla regolarità edilizia del fabbricato e mi ha consigliato di far predisporre una relazione di regolarità edilizia da parte di un tecnico. Secondo lei è necessario? Quali rischi potrei correre se la casa risultasse in seguito affetta da qualche vizio?

— LETTERA FIRMATA

Quando si acquista un immobile è importante verificarne attentamente la regolarità edilizia; le disposizioni di legge prevedono che negli atti traslativi siano indicati gli estremi del titolo edilizio in forza del quale l'edificio è stato realizzato o condonato, ma non prevedono un controllo di regolarità tecnico/sostanziale. Tali dichiarazioni sono richieste per impedire la circolazione di fabbricati completamente abusivi, ma non sono sufficienti per assicurare che il fabbricato sia stato realizzato secondo il progetto

TROVA INCENTIVI

Entro questo mese i contributi per dispositivi antiparticolato

Prorogati sino al 30 dicembre i contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli diesel Euro 2 e 3 destinati al trasporto di merci e di persone. Escluso invece il trasporto pubblico locale.

In totale ammontano a dieci milioni di euro le risorse finanziarie destinate dalla Regione per le agevolazioni che hanno quale obiettivo primario l'adattamento alla classe euro 5 dei veicoli già circolanti, in modo da contenere le emissioni inquinanti. Possono fare richiesta le imprese con sede legale o operativa in Lombardia.

Gli autoveicoli diesel interessati al nuovo dispositivo devono appartenere alle categorie N1, N2, N3, M2 e M3. Nel dettaglio, i contributi sono fissati in mille euro a dispositivo per gli autoveicoli categoria N1; 1.500 euro per le categorie N2 ed M2; 2.000 euro per le categorie N3 ed M3. Evidenzia-

mo che, se i veicoli hanno le caratteristiche sopracitate, il contributo può essere richiesto anche per più veicoli intestati al medesimo soggetto e utilizzati per lo svolgimento dell'attività economica. In tal caso a ogni veicolo dovrà essere associata una richiesta di contributo.

Detto dell'out del trasporto pubblico, gli incentivi possono essere invece richiesti dalle imprese attive sul fronte della produzione primaria di prodotti agricoli, sempre nell'ottica della tutela ambientale.

Il bando prevede due fasi. Nella prima, gli interessati dovranno fare richiesta on line direttamente nell'apposita sezione dedicata al bando presente sul sito gefo.servizirl.it. Poi il proprietario del veicolo in possesso della prenotazione del contributo, potrà recarsi presso un'officina qualificata per l'acquisto con relativa installazione sul veicolo del dispositivo antiparticolato.

Per informazioni: bando.filtri@finlombarda.it.

M. C.



approvato dalla pubblica amministrazione. Quando non si è sicuri della conformità edilizia conviene far eseguire tutte le verifiche necessarie da un tecnico che riassume i risultati delle proprie ricerche in una Relazione di Regolarità Edilizia (R.R.E.) da allegare all'atto o da inserire nel fascicolo conservato dal notaio. La R.R.E. rappresenta una tutela non obbligatoria, ma estremamente utile, soprattutto all'inizio delle trattative: chi si appresta ad acquistare un immobile, che molte volte rappresenta il principale e l'unico acquisto nel corso di una vita, dev'essere messo in condizione di conoscere la reale situazione del bene e di modulare le garanzie in base alle proprie esigenze e possibilità. Il suo notaio sarà in grado di suggerirle uno schema di R.R.E. utilizzabile allo scopo.

RISPOSTA N. 589

Spese arretrate in condominio Meglio verificare

Gentile notaio, sto per comprare casa in un condominio e mi è giunta voce che potrebbero esserci delle spese condominiali arretrate. Il notaio a cui mi rivolgerò potrà tutelarmi? Lei cosa mi consiglia di fare per non rischiare di doverci rimettere dei soldi? Devo fare qualche passo in anticipo?

— LETTERA FIRMATA

L'art.63 dis.att. al C.C. e l'art.1130 C.C. dispongono che l'acquirente è obbligato solidalmente con il venditore al pagamento dei contributi non ancora saldati relativi all'anno in corso e a quello precedente, e che il venditore

resta obbligato con l'acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia del titolo di trasferimento. È buona norma, prima di effettuare un acquisto di beni in condominio, chiedere all'amministratore il rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di spese arretrate. A questa incombenza può provvedere il notaio se gli viene dato specifico incarico. L'occasione può essere propizia anche per venire a conoscenza di opere straordinarie già deliberate dall'assemblea e non ancora effettuate, che spesso rappresentano un imprevisto economico latente per l'acquirente. Consiglio quindi di affidarsi alla tutela del notaio, avendo cura di indicargli il nominativo dell'amministratore del condominio.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 590

I rimborsi spese per chi è testimone di un incidente

Buongiorno, avendo assistito ad un incidente stradale, sono stato convocato dal Tribunale per comparire come teste e rendere la mia testimonianza al processo in corso. Sono obbligato a presentarmi? Se sì, ho diritto a qualche rimborso per le ore di lavoro perse e per le spese sostenute per raggiungere il Tribunale? Grazie per la risposta.

— A. C.

La testimonianza costituisce un dovere a cui non ci si può sottrarre, il testimone citato ha l'obbligo di presentarsi, di

attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui il giorno dell'udienza in cui si è citati sopravvenisse un inconveniente che renda impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente alla Cancelleria della sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione, segnalando e documentando le ragioni dell'impedimento; in tal caso il giudice, se riterrà fondate le cause dell'assenza, disporrà una nuova citazione in data successiva. Nel caso in cui il testimone non comparisse, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo e potrà essere altresì condannato al pagamento di una somma da 51 a 516 euro per le cause penali e da 100 a 1.000 euro per le cause civili, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Il lavoratore chiamato a testimoniare deve tempestivamente informare il proprio datore di lavoro, il quale non può impedirgli di assentarsi per rendere testimonianza. In caso di necessità il cancelliere presso l'ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l'assenza. Nulla è dovuto per la mancata retribuzione delle ore di assenza dal lavoro. I lavoratori dipendenti hanno diritto al pagamento, a carico dello Stato, di un'indennità il cui peraltro modestissimo importo è legato alla distanza tra la residenza del teste ed il luogo in cui si svolge il procedimento; qualora quest'ultimo avvenga in un comune diverso da quello di residenza del testimone, lo stesso avrà diritto anche al rimborso alle spese di viaggio. Tali indennità e rimborsi dovranno essere richiesti dal testimone presentando apposita domanda all'autorità da cui è stato convocato entro e non oltre 100 giorni dalla

data della testimonianza.

RISPOSTA N. 591

Indennità Naspi e un nuovo lavoro

Buongiorno, dallo scorso mese di giugno, dopo aver perso il lavoro, ricevo l'indennità Naspi. All'inizio di questo mese ho però trovato un lavoro a tempo determinato, con un contratto di quattro mesi. Come devo regolarsi con la Naspi? Posso continuare a riceverla, oppure la perderò?

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, la risposta al Suo quesito è individuabile all'articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, appartenente alle misure adottate dal legislatore nell'ambito del cosiddetto Jobs Act. La regola generale, prevista al comma 1 del suddetto articolo, prevede che il lavoratore che presti attività di lavoro subordinato durante il periodo in cui percepisce l'indennità Naspi, conseguendo un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decada dalla prestazione, a meno che il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a sei mesi. In quest'ultima situazione, potranno quindi verificarsi due distinti casi: se il reddito annuale stimato (intendendo con ciò il reddito che si stima di ottenere su base annua dalla nuova attività lavorativa) risulta superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, la prestazione Naspi sarà sospesa d'ufficio, per poi riprendere al termine del contratto di lavoro a tempo determinato; qualora invece il reddito annuale stimato dovesse essere inferiore al predetto limite – pari a 8.000 euro annui – in tal caso, come previsto al successivo articolo 10 del decreto legislativo n. 22/2015, l'indennità Naspi continuerà ad essere erogata da parte dell'Inps, ridotta però di un importo pari all'80% del reddito previsto, «rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità». Si ricorda, inoltre, che in ogni caso il lettore dovrà comunicare all'Inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo stimato; la mancata comunicazione in parola, comporterebbe infatti la decadenza dal diritto Naspi.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

L'ECO DI BERGAMO